

Carried interest: il requisito dell'investimento minimo alla luce degli ultimi orientamenti

di Maria Lucia Di Tanna (*) Carlo Zambelli (**) e Davide Greco (***)

Nel caso di investimento in società, a differenza dell'ipotesi di carried interest che coinvolgono fondi di investimento, il raggiungimento della soglia minima richiesto dall'art. 60, comma 1, lett. a), del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 non è un requisito statico ma dinamico, dovendosi guardare sia al momento nel quale il piano di incentivazione è implementato, sia a momenti successivi al fine di "misurare" l'adeguatezza dell'investimento minimo. Ci si chiede, quindi, se le richieste di eventuali "integrazioni" di capitale possano disincentivare il management dal sottoscrivere un piano di incentivazione.

Introduzione

L'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpellato n. 295 pubblicata in data 25 maggio 2022 ("Risposta n. 295") è tornata ad occuparsi del regime fiscale dei c.d. *carried interest* disciplinato dall'art. 60, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ("il Decreto").

In particolare, l'attenzione è stata posta sul requisito del c.d. investimento minimo previsto dalla lett. a), dell'art. 60 del Decreto ("investimento minimo") nella particolare ipotesi in cui quest'ultimo sia effettuato in un veicolo societario e non in un fondo di investimento.

Nel corso del presente scritto, dopo aver brevemente analizzato i tratti salienti della normativa sui c.d. *carried interest* ed offerto un approfondimento specifico al requisito dell'investimento minimo, ci si soffermerà sull'analisi della Risposta n. 295 al fine di comprendere il perché, in caso di investimento in un veicolo societario, l'Amministrazione finanziaria parli di "verifica di requisito dinamico" ogni qualvolta debba essere effettuato il calcolo dell'esborso effettivo sostenuto dal *management*.

La disciplina generale

L'art. 60 del Decreto prevede che, in presenza di determinate condizioni, "I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta,

a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi", escludendo, pertanto che tali proventi possano essere riqualificati alla stregua di redditi da lavoro.

Come è noto, il duplice ruolo rivestito dal *manager*, vale a dire di amministratore o dipendente e di azionista/quotista delle società o enti di cui è amministratore o dipendente (1) aveva destato tra gli operatori incertezze in ordine alla qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. Non risultavano, infatti, individuate le ipotesi in cui il provento conseguito dal *manager* costituiva senza

Note:

(*) Dottore Commercialista in Milano, Studio Cocchi & Associati

(**) Dottore Commercialista in Milano, Studio Cocchi & Associati

(***) Avvocato in Milano, Studio Cocchi & Associati

(1) L. Rossi - M. Ampollita, "La nuova disposizione sul *carried interest*", in *Boll. trib.*, n. 14/2017, pag. 1083.

dubbio una remunerazione connessa alla posizione di co-investitore rispetto a quelle in cui esso rappresentava invece una sorta di "commissione di gestione" corrisposta a titolo di retribuzione dell'attività lavorativa (2).

L'incertezza dell'inquadramento reddituale presentava, indiscutibilmente, delle ripercussioni rilevanti sull'imposizione fiscale di tali proventi. Autorevole dottrina (3), ancor prima dell'introduzione della norma in commento, sottolineava già come l'eventuale riqualificazione [dei proventi derivanti dal possesso di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati] da reddito finanziario in reddito di lavoro dipendente, o in reddito assimilato a quello di lavoro dipendente avrebbe prodotto "effetti particolarmente significativi in termini di carico fiscale". Veniva, infatti, evidenziato che la differente qualificazione reddituale avrebbe determinato anche un differente carico impositivo. I redditi di lavoro dipendente o assimilati, avrebbero, infatti scontato la tassazione ordinaria progressiva IRPEF, mentre quelli di capitale avrebbero scontato una tassazione sostitutiva con aliquota del 26% (4).

Tanto premesso, la norma in commento:

1) introduce una presunzione assoluta, operante *ope legis*, secondo cui - al ricorrere di certe condizioni - i proventi percepiti dai *manager* si qualificano come redditi di natura finanziaria (5);

2) disciplina esclusivamente il regime fiscale proprio dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati e non anche il trattamento tributario applicabile con riferimento all'assegnazione degli strumenti stessi (6);

3) riconosce la tassazione tipica delle rendite finanziarie (superando quindi il principio di "onnicomprendività" del reddito da lavoro dipendente) soltanto in quelle situazioni in cui sia oggettivamente garantito un sostanziale allineamento di interessi tra investitori e *manager*, i quali devono effettuare un investimento che non sia privo di rischio assumendo, pertanto, anche la possibilità di perdere il capitale investito (7).

Affinché possa operare la presunzione di cui all'art. 60 del Decreto devono verificarsi congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori

comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") o del patrimonio netto nel caso di società o enti (c.d. investimento minimo);

2) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari dotati dei diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un

Note:

(2) Si veda, anche, M. Piazza - C. Resnati, "La presunzione di qualificazione dei *carried interest* come redditi di capitale o diversi", in *il fisco*, n. 15/2019, pag. 1413.

(3) Si veda, su tutti, P. Scarioni - A. Gallizioli, "Il tema della qualificazione fiscale del *carried interest* nelle operazioni di *private equity*", in *il fisco*, n. 24/2014.

(4) F. Vinciguerra, "Trattamento fiscale dei *carried interest* tra evoluzione legislativa e incertezze interpretative", in *Corr. Trib.*, n. 11/2020, pag. 1016.

(5) Sul punto si rinvia, ancora una volta, a L. Rossi - M. Ampolilla, "La nuova disposizione sul *carried interest*", in *Boll. trib.*, n. 14/2017, pag. 1085 ove gli Autori precisano che "La norma in sostanza introduce una sorta di presunzione per cui, in presenza di tutte le condizioni innanzi elencate, i proventi in parola costituiscono 'in ogni caso' redditi di capitale o diversi, e ciò pure in presenza di eventuali altre clausole (quali, ad esempio, *leavership provisions* (...)) che riconnettono la detenzione di detti strumenti finanziari al rapporto di lavoro. Come si desume dalla Relazione di accompagnamento al Decreto la presenza delle suddette condizioni è stata assunta, in via presuntiva, quale indice del fatto che l'assegnazione di tali strumenti finanziari persegue principalmente una finalità di allineamento degli interessi e dei rischi dei dipendenti con quelli degli investitori piuttosto che una mera finalità di remunerazione del lavoro. La Relazione prosegue osservando che, laddove tali condizioni non siano verificate, la qualificazione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati dovrà essere fatta caso per caso 'a seconda delle circostanze'".

(6) Si legge, infatti, nella circolare che "La presunzione legale di qualificazione del reddito opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, e non riguarda il reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, ricompreso - in base ai principi generali desumibili dall'art. 51 del T.U.I.R. - tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato, nella misura pari alla differenza tra il valore di mercato del titolo ed il prezzo pagato dal dipendente. Restano ferme inoltre le ordinarie regole di imputazione del reddito - operanti anche nei casi di partecipazione indiretta - essendo la norma destinata a disciplinare esclusivamente la qualificazione dello stesso".

(7) La Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che "tale qualificazione reddituale è subordinata dalla norma alla presenza di alcuni requisiti volti a garantire le suddette finalità di allineamento di interessi e rischi, in assenza dei quali i proventi percepiti da suddetti soggetti su azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati devono essere qualificati come redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria a seconda delle circostanze".

ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento (c.d. *extra* rendimento) ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti all'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo (c.d. postergazione);

3) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione (c.d. *holding period*).

L'assimilazione *ope legis* dei proventi realizzati dai *manager* titolari del *carried interest* ai redditi di natura finanziaria anziché a quelli da lavoro non comporta, al contrario, l'automatica attrazione a questi ultimi nei casi in cui non dovesse essere rispettato uno (o più) dei requisiti "qualificanti". In tali circostanze, infatti, come chiarito anche dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017 ("circolare n. 25/E"), si dovrà procedere ad un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento di interessi che consente di attribuire alle somme in oggetto natura di reddito finanziario (8).

Il requisito dell'investimento minimo

La prima delle condizioni richieste dalla legge, ai fini dell'applicazione della disciplina sui c.d. *carried interest* è costituita dall'entità dell'investimento effettuato dal *management* (9), il quale, per soddisfare la previsione normativa deve essere pari "ad almeno l'1 per cento dell'investimento effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti" (10).

Ai fini della corretta interpretazione del requisito in parola, soccorre la circolare n. 25/E ove l'Amministrazione finanziaria chiarisce che "la condizione di un ammontare minimo di investimento al cui raggiungimento devono concorrere tutti i dipendenti e amministratori titolari di diritti patrimoniali rafforzati impone una valutazione a livello collettivo (...)" (11).

Subito dopo, l'attenzione viene spostata sulla differenza tra gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati emessi da fondi d'investimento e quelli emessi da società. Viene, infatti, chiarito che "il parametro di commisurazione dell'entità dell'investimento minimo richiesto ai *manager* varia a seconda che il *management* detenga quote del fondo o partecipazioni in società.

In particolare, con riferimento a investimenti effettuati in un fondo è stato chiarito che:

- relativamente al momento della verifica del requisito dell'ammontare minimo dell'investimento occorre tener conto del meccanismo di funzionamento dei fondi che, ordinariamente si articola in un primo periodo di sottoscrizione delle quote (c.d. *commitment*), cui fa seguito il versamento mediante il c.d. richiamo degli impegni sottoscritti. "Il requisito dell'investimento minimo può, (...), ragionevolmente considerarsi soddisfatto se alla data di chiusura del periodo di sottoscrizione del fondo l'impegno complessivo dei *manager*/dipendenti rappresenta l'1% del totale delle sottoscrizioni (...), ferma restando la necessità che le quote vengano poi liberate a seguito del richiamo operato dal fondo, in applicazione del criterio dell'esborso effettivo, nell'ottica di garantire una effettiva partecipazione al rischio economico da parte del *manager*/dipendente";
- relativamente all'importo al quale commisurare la percentuale minima "l'investimento complessivo effettuato dall'OICR, comprensivo anche dei costi di gestione (...), deve essere

Note:

(8) Si veda in proposito G.M. Committeri, "Carried interest: rimborso dell'investimento e hurdle rate si calcolano al netto della riduzione per perdite", in *Il fisco*, n. 40/2021, pag. 3835.

(9) Si veda, anche, M. Antonini - P. Ronca, "La disciplina dei *carried interest* derivanti da partecipazioni societarie alla luce dei chiarimenti offerti da (e) l'Agenzia delle entrate, in diritto bancario, 2017 ove gli Autori precisano come "tale verifica pone dunque in capo al singolo *manager* un gravoso onere probatorio e documentale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, specie in quei contesti in cui il numero dei *manager* (che investono) sia elevato e non risulti agevole per ciascuno di essi ottenere tutte le informazioni necessarie alla verifica del requisito in esame".

(10) Si veda F. Giacomazzi - A. Serena, "Il trattamento fiscale dei *carried interest* alla luce delle recenti interpretazioni", in *Amministrazione & Finanza*, n. 12/2020.

(11) Sul punto si veda L. Rossi - M. Ampollilla, "La normativa sul *carried interest*: Commenti a valle della circolare dell'Agenzia delle entrate", in *Boll. trib.*, n. 6/2018, pag. 413.

individuato nell'ammontare di capitale richiamato ed impegnato dal fondo, al netto dell'indebitamento assunto dal fondo medesimo per realizzare l'investimento”.

Con riferimento, invece, agli investimenti effettuati in veicoli societari, la circolare n. 25/E ed il successivo principio di diritto n. 5/2019 chiariscono che:

1) “(...) il rispetto del requisito dell'investimento minimo (...) richiede per espressa previsione normativa (...) “un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento (...) del patrimonio netto nel caso di società (...), patrimonio netto da computarsi a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stima”;

2) “date le modalità di raccolta delle sottoscrizioni di capitale da parte delle società, si ritiene che la base di commisurazione dell'investimento minimo sia condizionata anche da investimenti posti successivamente in essere - mediante sottoscrizione di quote/azioni in sede di aumento di capitale sociale o acquisto di partecipazioni societarie - (...). Ciò comporterà per i *manager* la necessità di adeguare i propri investimenti al fine di raggiungere la percentuale dell'1 per cento del nuovo valore economico del patrimonio netto”.

Fattispecie esaminata dalla Agenzia delle entrate

Nella Risposta n. 295 l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata a risolvere un caso ove, a seguito di una *joint venture* (“l'accordo”) tra un Consorzio agricolo (“il Consorzio”) ed una SGR (12), nata su iniziativa di alcuni investitori istituzionali italiani, veniva costituito un veicolo societario (“società istante”) con l'obiettivo di fornire al *business* del Consorzio ulteriori risorse necessarie a supportarne lo sviluppo (13).

La società istante veniva costituita mediante il conferimento della totalità delle attività e delle passività relative al *business* condotto dal Consorzio con l'inclusione dei *brand* commerciali ed esclusi i soli elementi attivi e passivi aventi natura “strettamente consortile”.

Ai fini della composizione del proprio capitale sociale, la società istante:

- riceveva un apporto di *equity* (operato dal fondo gestito dalla SGR e dai soci del Consorzio); e
- emetteva un prestito obbligazionario convertibile ed interamente sottoscritto dalla SGR (si

legge nella Risposta che “la scelta del prestito obbligazionario in alternativa ad uno strumento di *equity* ha lo scopo di garantire al fondo un maggior grado di protezione almeno su parte delle risorse investite nella società ed altresì di consentire al Consorzio ed agli Imprenditori Associati di mantenere congiuntamente più del 50 per cento delle azioni della società”).

Sulla base dell'accordo intercorso tra il Consorzio e la SGR si prevedeva che fosse offerto ad un numero di amministratori e *key manager* della società istante (numero compreso tra 6 e 9) la possibilità di partecipare al suo capitale sociale, attraverso un aumento di capitale per un importo compreso tra la retribuzione annua netta e quella lorda di ciascun *manager*. Così facendo i *manager* avrebbero partecipato al capitale della società istante per una percentuale pari all'1,25%.

Il dubbio sollevato dall'istante era relativo alla possibilità che, al verificarsi delle condizioni di conversione del prestito obbligazionario, la SGR decidesse di optare per la conversione di quest'ultimo, causando la “diluizione” della partecipazione detenuta dal *management* la quale, sarebbe passata dall'1,25% a circa lo 0,7%. L'istante, infatti, si chiedeva se ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale dei *carried interest* la verifica dell'investimento minimo, nel caso in cui l'investimento del *management* avesse ad oggetto il capitale di un veicolo societario e non di un fondo d'investimento, dovesse essere “cristallizzata” al momento dell'investimento iniziale ovvero

Note:

(12) Si legge nella Risposta che “su iniziativa di alcuni investitori istituzionali di primaria importanza, è stata costituita una società di gestione del risparmio (...) con l'obiettivo di istituire e gestire fondi d'investimento di *private equity* focalizzati nell'investimento in aziende italiane con solide prospettive industriali e che necessitano di essere rilanciate attraverso operazioni di ricapitalizzazione, ristrutturazione o riorganizzazione”. Inoltre, veniva ulteriormente precisato che “dal xxxx la SGR è il gestore di un fondo d'investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso”.

(13) Si legge nella Risposta che il Consorzio “si occupava di pianificazione agricola, acquisti collettivi, fornitura in comodato di attrezzature e macchinari, promozione e gestione di specifici investimenti di settore nonché di pianificazione e consegna del raccolto e rappresentava per i soci agricoli il principale cliente, al quale conferire una quota rilevante se non totalitaria della propria produzione agricola”.

dovesse tenere conto anche delle variazioni successive (14).

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate dopo aver:

1) accertato che nel caso di specie sussistessero tutti e tre i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale dei *carried interest* (15), al momento dell'implementazione del piano di incentivazione;

2) chiarito che l'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del *manager*), nonché la presenza di una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta da parte del *manager* possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito percepito;

3) ribadito che la carenza di uno o più dei presupposti stabiliti dalla norma (...) non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, sofferma la propria attenzione sul requisito dell'investimento minimo.

In particolare, viene affermato che:

a) "nel caso di investimento in società, a differenza dell'ipotesi di *carried interest* che coinvolgono fondi di investimento, il raggiungimento della soglia minima non è un requisito statico (per i fondi vale la chiusura delle sottoscrizioni) ma dinamico, dovendosi guardare sia al momento nel quale il piano di incentivazione è implementato, sia a momenti successivi - quali aumenti di capitale o acquisto di partecipazioni societarie da parte di altri soggetti diversi dai *manager* - al fine di 'misurare' l'adeguatezza dell'investimento minimo;

b) potrebbe, quindi, verificarsi la necessità per gli aderenti al piano di dover adeguare il loro investimento ai fini del rispetto della soglia minima dell'1 per cento al nuovo valore economico del patrimonio netto".

Nella fattispecie oggetto di interpello veniva però precisato dall'istante che qualora fosse stato necessario integrare l'investimento dei *manager* questi ultimi, probabilmente, non vi avrebbero provveduto. Di conseguenza, si sarebbe passati dalla presenza di tutti e tre i requisiti richiesti dalla normativa in materia di *carried interest* al mancato raggiungimento di uno dei tre, ossia l'investimento minimo.

L'Agenzia delle entrate, preso atto della possibilità che a seguito della conversione del prestito obbligazionario i *manager* non avrebbero integrato il proprio investimento ha

comunque ritenuto quest'ultimo di "ammon-tare rilevante" concludendo che i proventi derivanti dal piano di incentivazione non avrebbero avuto una funzione integrativa della retribuzione del *management*.

È stato, infatti, precisato che la rilevanza dell'investimento risultava:

- sia, in termini assoluti, in considerazione del numero esiguo dei soggetti interessati al piano di co-investimento;
- sia, in termini relativi, in quanto ciascun *manager*, in sede di implementazione, aveva investito un importo compreso tra la retribuzione annua netta e la retribuzione annua lorda.

Conclusioni

L'Agenzia delle entrate con la Risposta n. 295 conferma la possibilità che, nel caso di investimento in un veicolo societario, il *manager* venga chiamato ad adeguare il proprio originario investimento. Tale integrazione sarà richiesta al fine di raggiungere il limite dell'1% del nuovo valore economico del patrimonio netto risultante da qualsiasi "evento societario" da cui consegua la riduzione "sotto soglia" della percentuale di partecipazione del/i *manager*. Tale aleatorietà ha portato, correttamente, l'Amministrazione finanziaria a definire il requisito dell'investimento minimo in società (a differenza di quello in OICR) un requisito dinamico dovendosi guardare "sia al momento nel quale il piano di incentivazione è implementato, sia a momenti successivi" quali, a mero titolo esemplificativo,

Note:

(14) Qualora, infatti, la risposta fosse stata che nel caso di investimento in un veicolo societario si sarebbe dovuto avere a riguardo anche gli eventi successivi, la conseguenza sarebbe stata quella che per poter rispettare la soglia minima dell'1% prevista dalla legge, il *manager* avrebbe dovuto integrare il proprio investimento, così da garantire che l'investimento effettuato rimanesse "sopra soglia".

(15) Si legge nella Risposta che "Nel caso di specie, (...), risulterebbe verificata la ricorrenza del requisito dell'impegno minimo d'investimento da parte della totalità dei *manager* che, in fase di sottoscrizione non sarebbe inferiore alla soglia dell'1 per cento; parimenti per quanto concerne il requisito c.d. dell'*hurdle rate* risulta che i titolari delle azioni M1 hanno diritto a ricevere proventi solo dopo che la totalità degli azionisti abbiano ricevuto una somma pari alla totalità del capitale investito e un rendimento minimo statutariamente previsto. Il progetto di co-investimento dei *manager*, inoltre, prevede in capo ad essi un obbligo di detenzione delle azioni per almeno 5 anni o comunque fino ad un eventuale cambio di controllo".

amenti di capitale, acquisito di partecipazioni societarie da parte di altri soggetti diversi dai *manager* ovvero la conversione di un prestito obbligazionario. Ancora una volta, è stato però chiarito che il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalla legge non costituisce causa automatica di esclusione dall'applicazione del regime fiscale previsto in materia di *carried interest*. Infatti, è stato ribadito che in mancanza dei requisiti previsti dalla norma risulterà necessario svolgere un'analisi dei singoli elementi che caratterizzano il piano di co-investimento.


Tale possibilità viene garantita anche in ipotesi di investimento in veicoli societari ed in particolare, anche nella peculiare fattispecie di richiesta di integrazione dell'investimento. Due nuovi ed ulteriori indicatori vengono forniti al fine di valutare il requisito dell'investimento minimo. Il numero di *manager* "co-investitori"

ed il *quantum* investito il quale, qualora sia pari ad una somma compresa tra la retribuzione annua netta e quella annua lorda, viene valutato di "ammontare rilevante" ai fini della normativa sui *carried interest*. Infine, sia permessa a chi scrive una annotazione conclusiva (un suggerimento): il *management* dovrà procedere ad un'approfondita valutazione del *trade-off* rischi benefici derivanti dalla sottoscrizione di piani di incentivazione in veicoli societari che, per natura, possono subire delle modifiche del patrimonio netto indipendenti dalla volontà dei *manager* sottoscrittori. Modifiche le quali potrebbero ridurre l'investimento effettuato impedendo il raggiungimento della soglia minima richiesta dall'art. 60, comma 1, lett. a) del Decreto con il rischio, dunque, di doversi rimettere ad un sindacato di parte quale quello di una Risposta ad interpellato il cui risultato non può ritenersi, a priori, pro-contribuente.

RIVISTE

Pratica Fiscale e Professionale

Settimanale di aggiornamento per professionisti e aziende



La rivista da oltre 10 anni punto di riferimento di migliaia di professionisti e aziende, è una vera "agenda settimanale" necessaria per monitorare gli adempimenti in scadenza ed avere a disposizione tutti gli strumenti operativi per interpretare e trasferire nella pratica quotidiana le tante novità legislative in materia di **fisco, bilancio, società, previdenza, lavoro, fallimento e finanziamenti**. Completamente rinnovata per essere al fianco dei propri abbonati nel complesso scenario in continua evoluzione, propone all'inizio di ogni articolo una vera e propria "griglia di sintesi" che opera da guida all'analisi successiva. Il testo, arricchito con **esempi, casi risolti, formule, fac-simile, tabelle, grafici, tavole sinottiche e prospetti di sintesi**, spiega con un linguaggio opera-

tivo l'adempimento; allo stesso modo la disposizione normativa viene elaborata, semplificata e quindi "tradotta" a misura dell'operatore professionale.

L'abbonamento comprende:

- **2 Codici Tascabili: IVA e TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI**
- **Consultazione dei contenuti on-line** della rivista e **pdf in anteprima**

Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.edicolaprofessionale.com**